

PARERE DEL RUP SU RICHIESTA DI SUBAPPALTO

OGGETTO: ODL 27 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul torrente Esse lungo la S.P. 25 della Misericordia al Km 15+750 in Comune di Monte San Savino - nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027, Lotto 1.

CUP: I67H20001830001

CIG Accordo Quadro lotto 1: 98604436F9

CIG derivato: B962883EC4

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Arezzo, Settore Viabilità e Lavori Pubblici

RUP: Ing. Luca Pigolotti

AGGIUDICATARIO: A.T.I tra MATTEINI STRADE Srl (Capogruppo-Mandataria, con sede in Via Galileo Ferraris, 53 - 52100 Arezzo, P.Iva e Cod. Fisc. 02202470510), SIES STRADE Srl e ENDIASFALTI SpA (Mandanti).

CONTRATTO: Rep. n. 29 del 24/01/2024 – ODL n.27 del 16/12/2025 – ODL n.27/a del 21/07/2026..

IMPORTO CONTRATTUALE: € 106.082,82, al netto del ribasso d'asta del 28,78%, oltre costi della sicurezza pari a € 43.695,27, per un importo contrattuale di € 149.778,09, oltre IVA al 22% pari a € 32.951,18, per un importo complessivo di € 182.729,27, come da D.D. n. 1427 del 17/07/2026 di approvazione della modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016.

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2345 del 10/12/2025 sono stati appaltati i lavori dell'intervento in oggetto mediante contratto attuativo nell'ambito di Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 1 (ODL 27) - CIG 98604436F9 - CIG derivato B962883EC4, all'A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA, per l'importo di € 119.856,22 al netto del ribasso del 28,780%, di cui € 43.290,03 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per € 26.368,37 e così per un importo complessivo di € 146.224,59;
- con Determinazione Dirigenziale n. 725 del 17/04/2026 è stato autorizzato il subappalto di alcune lavorazioni in categoria OG3, ovvero posa in opera di passivante per ferro e ripresa con malta rinforzata tixotropica, per un importo di € 13.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza per € 1.842,25, esclusa IVA di legge, alla società Massimo Costruzioni S.r.l., con sede in Civitella in Val di Chiana (AR), P.IVA 02363650512;

- con determinazione n. 1427 del 17/07/2026 è stata approvata la modifica n.1 al contratto in essere con l'A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA di cui all'ODL n. 27, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs 50/2016, per l'esecuzione di lavori supplementari per ulteriori € 29.921,87 al netto del ribasso di 28,780%, oltre IVA per € 6.582,81 e così per complessivi € 36.504,68 ed è stata disposta l'emissione dell'ODL n. 27/a che costituisce contratto attuativo integrativo;

CONSIDERATO che l'operatore MATTEINI STRADE S.r.l., in qualità di Capogruppo Mandataria dell'A.T.I MES Strade, composto da MATTEINI STRADE S.r.l., SIES STRADE S.r.l. e ENDIASFALTI S.p.A., ha richiesto con PEC del 15/10/2026, acquisita in pari data al prot. n. 2731, l'autorizzazione ad ampliare il subappalto alla società **MASSIMO COSTRUZIONI S.r.l.** (con sede legale in via Senese, 34 - 52041 Civitella in Val di Chiana (AR), Cod. Fisc. e P.Iva 02363650512) per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni in categoria OG3, ovvero rasatura con gel epossidico bicomponente, posa in opera di rete di rinforzo, realizzazzazione getto e impermeabilizzazione su zona arco e rifacimento di porzione di parapetto in muratura, per un importo di € 30.155,54 comprensivo di oneri della sicurezza per € 2.042,00, esclusa IVA di legge;

VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta Appaltatrice:

1. Ampliamento del Contratto di subappalto stipulato tra MATTEINI STRADE S.r.l. - in qualità di Capogruppo Mandataria dell'A.T.I tra MATTEINI STRADE S.r.l., SIES STRADE S.r.l. e ENDIASFALTI S.p.A. - e MASSIMO COSTRUZIONI S.r.l., contenente:
 - l'importo aggiuntivo di subappalto, con indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - le lavorazioni oggetto di subappalto;
 - i prezzi unitari utilizzati per la quantificazione dell'importo del subappalto, estrapolati dalle voci dell'elenco prezzi del contratto principale;
 - i costi della sicurezza e della manodopera precisando che per la relativa quantificazione sono stati praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione senza applicazione di alcun ribasso;
 - l'espresso impegno del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
 - i termini e le modalità di pagamento dei compensi del subappalto, dando atto che in deroga al comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore provvederà a corrispondere al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;
 - clausola nella quale l'appaltatore prende atto, ai sensi del comma 14, ultimo periodo, dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, della propria responsabilità solidale con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- clausola nella quale, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del d.lgs. 50/2016, appaltatore e subappaltatore prendono atto della propria responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- clausola nella quale l'appaltatore prende atto della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi maturati in ragione dell'esecuzione del contratto di subappalto con la precisazione che tale solidarietà non opera in caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), continuando pertanto ad operare nel caso in cui il pagamento diretto derivi dall'inadempimento dell'appaltatore;
- clausola con la quale si dà atto che l'efficacia del contratto di subappalto è subordinata all'intervenuta autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
- clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'indicazione del c/c dedicato su cui verranno effettuati i pagamenti al subappaltatore;

2. Copia del piano di sicurezza (POS) di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 del subappaltatore, aggiornato;

CONSIDERATO che:

- il nuovo importo complessivo in subappalto all'impresa Massimo Costruzioni S.r.l., pari a **€ 43.155,54** oltre IVA, rientra nei limiti previsti dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- l'importo del subappalto è inferiore a € 150.000,00 e pertanto, ai sensi dell'Art. 83, co. 3, del D.Lgs.159/2011, non è richiesta l'acquisizione della Documentazione antimafia di cui all'Art. 84 del D.Lgs. 159/2011;
- il subappaltatore è una micro-impresa, aveva già dichiarato di rinunciare alla corresponsione diretta dei pagamenti da parte della Stazione Appaltante e tale rinuncia è stata confermata nell'ampliamento del contratto di subappalto del 15/10/2026;
- l'Ente ha accertato la regolarità contributiva dell'impresa MASSIMO COSTRUZIONI S.r.l. tramite DURC On line n. prot. INAIL_54875965 del 06/07/2026 con scadenza validità al 03/11/2026;

PRESO ATTO dell'esito positivo della verifica del POS aggiornato, trasmesso dall'Ing. Sandro D'Agostini, Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATO l'art. 105, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale: *“La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si*

intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà".

VISTO l'esito positivo delle verifiche eseguite ai sensi dell'art. 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016;

Il sottoscritto Ing. Luca Pigolotti, Responsabile Unico del Procedimento, in base alle considerazioni anzidette,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'affidamento da parte di MATTEINI STRADE S.r.l., in qualità di Capogruppo Mandataria dell'A.T.I tra MATTEINI STRADE S.r.l., SIES STRADE S.r.l. e ENDIASFALTI S.p.A., all'impresa MASSIMO COSTRUZIONI S.r.l. delle ulteriori prestazioni in subappalto come sopra indicato e fino all'importo dichiarato, accertato l'esito positivo dei controlli di legge sulla documentazione sopra richiamata, depositata agli atti, per la relativa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Arezzo lì, 22/10/2026

Il RUP
Ing. Luca Pigolotti
*Servizio Viabilità - Ufficio sicurezza rete viaria
e opere d'arte*



Firmato
digitalmente da
Luca Pigolotti
Data: 22/10/2026
11:17:38 CEST

ALLEGATI:

- Ampliamento Contratto di subappalto;
- DURC;
- Giudizio positivo CSE.